

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 156

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47° anno

12 giugno 2004

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2004/C 156/01	Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte	1
2004/C 156/02	Elezione dei presidenti di sezione	1
2004/C 156/03	Assegnazione dei giudici alle sezioni	1
2004/C 156/04	Elenchi ai fini della determinazione della composizione dei collegi giudicanti	2
2004/C 156/05	Causa C-125/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College d'arbitrage de la Commission Litiges voyages (Collegio arbitrale della commissione per le controversie in materia di viaggi) con sentenza arbitrale interlocutoria 4 dicembre 2003, nella causa Guy Denuit e Betty Cordenier contro Transorient — Mosaïque Voyages et Culture SA	3
2004/C 156/06	Causa C-166/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 2 aprile 2004	3
2004/C 156/07	Causa C-167/04 P: Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01, JCB Service contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2004	3
2004/C 156/08	Causa C-170/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 30 marzo 2004, nella causa 1. Klas Rosengren, Göteborg; 2. Bengt Morelli, Västra Frölunda; 3. Hans Särman, Halmstad; 4. Mats Åkerström, Göteborg; 5. Åke Kempe, Göteborg; 6. Anders Kempe, Göteborg; 7. Mats Kempe, Göteborg; 8. Biörn Rosengren, Lidingö; 9. Martin Lindberg, Bohus-Björkö; 10. Jon Pierre, Bohus-Björkö; 11. Tony Staf, Bohus-Björkö contro Riksåklagaren	4
2004/C 156/09	Causa C-173/04 P: Ricorso della Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG (telefax del 6 aprile 2004) avverso la sentenza pronunciata il 28 gennaio 2004 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nelle cause riunite da T-146/02 a T-153/02 tra, da un lato, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG e, dall'altro, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'8 aprile 2004	5
2004/C 156/10	Causa C-174/04: Ricorso del 13 aprile 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	5

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2004/C 156/11	Causa C-178/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 28 gennaio 2004, nella causa Prof. Dr. Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg	6
2004/C 156/12	Causa C-180/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova con ordinanza 15 marzo 2004, nella causa Andrea Vassallo contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate («Aziende»)	6
2004/C 156/13	Causa C-184/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-oikeus (Corte Suprema amministrativa) con decisione 16 aprile 2004, nella causa promossa dall'Uudenkaupunki kaupunki (comune di Uudenkaupunki)	6
2004/C 156/14	Causa C-186/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), section d'administration (Consiglio di Stato, sezioni giurisdizionali) con ordinanza 1° aprile 2004, nella causa P. Housieaux contro Délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Delegati del Consiglio della regione di Bruxelles-Capitale), con l'intervento della Société de développement régional de Bruxelles (S.D.R.B.), della S.A. Batipont Immobilier (B.P.I.) e della SA Immomills L. de Waele Development (I.L.D.W.D.)	7
2004/C 156/15	Causa C-190/04 P: Ricorso dei sigg. Graham French, John Neiger e Michael Leighton avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 20 febbraio 2004, causa T-319/03, Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton, John Frederick Richard Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 aprile 2004	7
2004/C 156/16	Causa C-191/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 aprile 2004	8
2004/C 156/17	causa C-192/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con sentenza della Corte di cassazione (Francia), prima sezione civile, pronunciata il 17 febbraio 2004, nella causa Société Lagardère Active Broadcast, subentrata nei diritti della société Europe 1 communication SA, contro la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten MBG, GVL SARL, in presenza della Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA	8
2004/C 156/18	Causa C-193/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, seconda sezione del contenzioso tributario, con sentenza 17 marzo 2004, nella causa Fazenda Pública contra Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda	9
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
2004/C 156/19	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 146 del 29.5.2004	10



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte

(2004/C 156/01)

Nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 1° maggio 2004 ⁽¹⁾,

— per il periodo dal 1° maggio 2004 al 6 ottobre 2006,

sig. Kūris, sig. Arestis, sig. Borg Barthet, sig. Malenovský e sig. Levits,

— per il periodo dal 1° maggio 2004 al 6 ottobre 2009,

sig. Makarczyk, sig. Juhász, sig. Ilešič, sig. Klučka e sig. Lohmus

hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte l'11 maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 169 del 1° maggio 2004, pag. 22

Elezione dei presidenti di sezione

(2004/C 156/02)

Riunitisi il 13 maggio 2004, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, il sig. Rosas presidente della Terza Sezione composta da cinque giudici, per un periodo che scade il 6 ottobre 2006 e ai sensi dell'art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, il sig. Puissechet presidente della nuova Sesta Sezione, per un periodo che scade il 6 ottobre 2004.

Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2004/C 156/03)

La Corte, nella sua riunione del 13 maggio 2004, ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione

Sig. Jann, presidente di sezione

Sig. Cunha Rodrigues, sig.ra Colneric, sigg. Lenaerts, Schiemann, Juhász, Ilešič e Levits, giudici.

Seconda Sezione

Sig. Timmermans, presidente di sezione

Sig. Gulmann, sig. Schintgen, sig.ra Silva de Lapuerta, sigg. Makarczyk, Kūris, Arestis e Klučka, giudici.

Terza Sezione

Sig. Rosas, presidente di sezione

Sig. La Pergola, sig. Puissechet, sig.ra Macken, sigg. von Bahr, Borg Barthet, Malenovský e Lohmus, giudici.

Quarta Sezione

Sig. Cunha Rodrigues, presidente di sezione

Sig.ra Colneric, sigg. Lenaerts, Schiemann, Juhász, Ilešič e Levits, giudici

Quinta Sezione

Sig. Gulmann, presidente di sezione

Sig. Schintgen, sig.ra Silva de Lapuerta, sigg. Makarczyk, Kūris, Arestis e Klučka, giudici.

Sesta Sezione

Sig. Puissechet, presidente di sezione

Sig. La Pergola, sig.ra Macken, sigg. von Bahr, Borg Barthet, Malenovský e Lohmus, giudici.

**Elenchi ai fini della determinazione della composizione
dei collegi giudicanti**

(2004/C 156/04)

La Corte, nella sua riunione del 14 maggio 2004, ha redatto l'elenco di cui all'art. 11 ter, n. 2, del regolamento di procedura, ai fini della determinazione della composizione della grande sezione come segue:

Sig. Gulmann
 Sig. Levits
 Sig. La Pergola
 Sig. Lõhmus
 Sig. Puissochet
 Sig. Klučka
 Sig. Schintgen
 Sig. Malenovský
 Sig.ra Macken
 Sig. Ilešič
 Sig.ra Colneric
 Sig. Borg Barthet
 Sig. von Bahr
 Sig. Arestis
 Sig. Cunha Rodrigues
 Sig. Juhász
 Sig.ra Silva de Lapuerta
 Sig. Kūris
 Sig. Lenaerts
 Sig. Makarczyk
 Sig. Schiemann

La Corte, nella sua riunione del 14 maggio 2004, ha redatto gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura ai fini della determinazione della composizione delle sezioni composte da cinque giudici come segue:

Prima Sezione:

Sig.ra Colneric
 Sig. Levits
 Sig. Cunha Rodrigues
 Sig. Ilešič
 Sig. Lenaerts
 Sig. Juhász
 Sig. Schiemann

Seconda Sezione:

Sig. Gulmann

Sig. Klučka
 Sig. Schintgen
 Sig. Arestis
 Sig.ra Silva de Lapuerta
 Sig. Kūris
 Sig. Makarczyk
Terza Sezione:
 Sig. La Pergola
 Sig. Lõhmus
 Sig. Puissochet
 Sig. Malenovský
 Sig.ra Macken
 Sig. Borg Barthet
 Sig. von Bahr

La Corte, nella sua riunione del 14 maggio 2004, ha redatto gli elenchi di cui all'art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura ai fini della determinazione della composizione delle sezioni composte da tre giudici come segue:

Quarta Sezione:

Sig.ra Colneric
 Sig. Lenaerts
 Sig. Schiemann
 Sig. Juhász
 Sig. Ilešič
 Sig. Levits

Quinta Sezione:

Sig. Schintgen
 Sig.ra Silva de Lapuerta

Sig. Makarczyk
 Sig. Kūris
 Sig. Arestis
 Sig. Klučka

Sesta Sezione:

Sig. La Pergola
 Sig.ra Macken
 Sig. von Bahr
 Sig. Borg Barthet
 Sig. Malenovský
 Sig. Lõhmus

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College d'arbitrage de la Commission Litiges voyages (Collegio arbitrale della commissione per le controversie in materia di viaggi) con sentenza arbitrale interlocutoria 4 dicembre 2003, nella causa Guy Denuit e Betty Cordenier contro Transorient — Mosaique Voyages et Culture SA

(Causa C-125/04)

(2004/C 156/05)

Con sentenza arbitrale interlocutoria 4 dicembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa Guy Denuit e Betty Cordenier contro Transorient — Mosaique Voyages et Culture SA, la Commissione Litiges Voyages (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all'organizzatore e/o al dettagliante preveda solo la possibilità di modifica del prezzo in aumento e ne indichi le precise modalità di calcolo unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE⁽¹⁾, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti tacitamente la modifica del prezzo in diminuzione secondo le medesime modalità di calcolo.
2. Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all'organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione, senza indicarne le precise modalità di calcolo e unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate nell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti la nullità dell'intera clausola ovvero nel senso che limiti la nullità della modifica del prezzo in aumento.
3. Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all'organizzatore e/o al dettagliante preveda la possibilità, esclusivamente a favore dell'organizzatore di viaggi e/o del dettagliante, di modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo, unicamente al fine di tenere conto delle variazioni tassativamente indicate all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che comporti la nullità dell'intera clausola ovvero la nullità di questa si limita alla modifica del prezzo in aumento.
4. Qualora la clausola inserita nel contratto che vincola il consumatore all'organizzatore e/o al dettagliante, preveda la possibilità, sia a favore dell'organizzatore di viaggi e/o del dettagliante sia a favore del consumatore di una modifica del prezzo in aumento come pure in diminuzione e ne indichi le modalità precise di calcolo unicamente al fine di

tenere conto delle variazioni tassativamente indicate dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 90/314/CEE, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che faccia obbligo all'organizzatore del viaggio e/o al dettagliante di procedere alla modifica del prezzo in diminuzione, quand'anche non sia stata richiesta dal consumatore.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 2 aprile 2004

(Causa C-166/04)

(2004/C 156/06)

Il 2 aprile 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria Patakia e dal sig. Michel Van Beek, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti provvedimenti necessari per l'istituzione e l'applicazione di un regime giuridico coerente, preciso, completo e idoneo a garantire la gestione sostenibile e la protezione efficace della zona di protezione speciale denominata «Delta dell'Acheloo», laguna di Missolonghi-Aitolikos e foce del fiume Eyinos e delle isole Echinadi, contraddistinta dal codice GR2310001, alla luce degli obiettivi di conservazione della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee uno Stato membro non può eccipire situazioni del suo ordinamento interno o difficoltà per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, edizione speciale greca, capitolo 15, tomo 1, pag. 202.

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01, JCB Service contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 5 aprile 2004

(Causa C-167/04 P)

(2004/C 156/07)

Il 5 aprile 2004 la JCB Service, con sede in Rocester, Staffordshire (Regno Unito), rappresentata dall'avv. E. Morgon de Rivery, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo

grado (Prima Sezione) 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01 (¹),
JCB Service contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01, JCB Service contro Commissione delle Comunità europee nella misura in cui viola il diritto dell'UE attraverso la lesione dei diritti alla difesa della ricorrente;
- 2) annullare la sentenza Tribunale di primo grado 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01 JCB Service contro Commissione delle Comunità europee nella misura in cui condanna l'asserita restrizione generale delle vendite passive da parte di distributori autorizzati nel Regno Unito, in Irlanda, Francia ed Italia nonché la presunta restrizione quanto alle fonti di approvvigionamento di distributori situati in Francia ed in Italia, il che ha impedito approvvigionamenti incrociati fra distributori, e nella parte in cui infligge un'ammenda a JCB Service per tali asserite violazioni; e
- 3) statuire essa stessa definitivamente sulla causa T-67/01 conformemente all'art. 61 dello Statuto CE della Corte e conseguentemente annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 21 dicembre 2000 nel caso COMP.F. 1/35.918 ^(?) e, nell'esercizio della giurisdizione di merito, annullare o ridurre l'ammenda di EUR 30 milioni inflitta a JCB Service pari a EUR 30 milioni della sentenza del Tribunale di primo grado 13 gennaio 2004 nella causa T-67/01, JCB Service contro Commissione delle Comunità europee; e
- 4) ingiungere comunque alla Commissione, conformemente all'art. 69 del regolamento di procedura della Corte, di pagare le spese esposte dalla ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado dinanzi tanto a quest'ultimo che alla Corte;
- 5) in subordine alla domanda sub 3), nel caso in cui la Corte decida di non statuire essa stessa sulla controversia, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per riconsiderazione in conformità della sentenza della Corte.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

La ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado («TPI») sostiene che quest'ultimo ha violato il diritto comunitario rifiutando di esaminare la censura relativa al fatto che erano stati lesi i diritti della difesa della ricorrente. Essa sostiene, in primo luogo, che i suoi diritti della difesa erano violati a causa della durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione pari a 27 anni (dalla data della denuncia alla data della decisione della Commissione), impedendole di esercitare i suoi diritti quale parte denunciante. Il TPI ha commesso un errore di diritto ponendo in non cale le conseguenze di una violazione siffatta sulla capacità della ricorrente di difendersi effettivamente. In secondo luogo la ricorrente sostiene che è stato pure violato il suo diritto alla presunzione di innocenza data la circostanza che il TPI ha ommesso di prendere in considerazione taluni documenti probatori a discarico, ha applicato il metodo del *faisceau d'indices* (insieme di indizi) al fine di valutare i pertinenti documenti probatori, nonché di fornire una motivazione adeguata ed imparziale.

Secondo motivo

La ricorrente sostiene che il TPI ha violato l'art. 81 CE condannandola (i) per aver imposto un divieto generale concernente le

vendite passive ai suoi distributori nel Regno Unito, Irlanda, Francia e Italia e (ii) per aver limitato le fonti di approvvigionamento dei suoi distributori in Francia e in Italia, sul fondamento di un'errata qualificazione legale dei fatti, di una distorsione degli elementi probatori e di un'applicazione errata delle regole di concorrenza CE applicabili. Ciò ha a sua volta generato un ricorso al divieto di cui all'art. 81 CE che è manifestamente incompatibile con la lettera e lo scopo della suddetta disposizione.

Terzo motivo

Esso riguarda il calcolo dell'ammenda. Al riguardo la ricorrente fa valere che il TPI ha infranto l'art. 15 del regolamento n. 17 attraverso la violazione di rilevanti principi fondamentali applicabili alle disposizioni che regolano le ammende, cioè il principio di una sana amministrazione, il legittimo affidamento dei singoli ed il principio dell'equità della pena, nonché attraverso una valutazione non corretta della gravità e della durata delle asserite infrazioni e delle circostanze tanto attenuanti che aggravanti.

⁽¹⁾ GU C 186 del 30.6.2001, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 69 del 12.3.2002, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 30 marzo 2004, nella causa 1. Klas Rosengren, Göteborg; 2. Bengt Morelli, Västra Frölunda; 3. Hans Särman, Halmstad; 4. Mats Åkerström, Göteborg; 5. Åke Kempe, Göteborg; 6. Anders Kempe, Göteborg; 7. Mats Kempe, Göteborg; 8. Biörn Rosengren, Lidingö; 9. Martin Lindberg, Bohus-Björkö; 10. Jon Pierre, Bohus-Björkö; 11. Tony Staf, Bohus-Björkö contro Riksåklagaren

(Causa C-170/04)

(2004/C 156/08)

Con ordinanza 30 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 aprile 2004, nella causa 1. Klas Rosengren, Göteborg; 2. Bengt Morelli, Västra Frölunda; 3. Hans Särman, Halmstad; 4. Mats Åkerström, Göteborg; 5. Åke Kempe, Göteborg; 6. Anders Kempe, Göteborg; 7. Mats Kempe, Göteborg; 8. Biörn Rosengren, Lidingö; 9. Martin Lindberg, Bohus-Björkö; 10. Jon Pierre, Bohus-Björkö; 11. Tony Staf, Bohus-Björkö contro Riksåklagaren, l'Högsta domstolen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se il divieto delle importazioni sopra menzionato possa essere considerato facente parte del sistema di funzionamento del monopolio e della vendita al dettaglio e se, per tale motivo, non sia vietato dall'art. 28 CE, e se lo stesso divieto possa essere valutato solamente con riguardo all'art. 31 CE.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se in tale caso detto divieto delle importazioni sia compatibile con le condizioni dell'art. 31 CE, relative ai monopoli nazionali a carattere commerciale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 28 gennaio 2004, nella causa Prof. Dr. Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg

(Causa C-178/04)

(2004/C 156/11)

Con ordinanza 28 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 aprile 2004, nella causa Prof. Dr. Franz Marhold contro Land Baden-Württemberg, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, nel caso di un cittadino comunitario il quale come professore presso un'università tedesca era dipendente di un Land tedesco con rapporto di pubblico impiego ed ha quindi ottenuto un assegno speciale in base alla legge sulla concessione di un assegno speciale annuale, ma ha accettato prima del 31 marzo dell'anno seguente l'offerta di una cattedra presso un'università di un altro Stato membro instaurando presso quest'altro Stato membro un rapporto di pubblico impiego, l'art. 39 CE renda inapplicabile la disciplina dell'art. 3, n. 5, punto 1, del SZuwG a norma del quale chi cessa dal servizio prima del 31 marzo può conservare l'assegno solo se il nuovo rapporto di pubblico impiego è tale secondo il diritto tedesco.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Genova con ordinanza 15 marzo 2004, nella causa Andrea Vassallo contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate («Aziende»)

(Causa C-180/04)

(2004/C 156/12)

Con ordinanza 15 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 aprile 2004, nella causa Andrea Vassallo contro Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate («Aziende»), il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se — tenuto conto dei principi di non discriminazione e di effettività avuto riguardo, per quanto specificamente riguarda l'Italia, alle misure da essa prese con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro non pubblici — la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione del 28 giugno 1999 (articolo 1 nonché clausole 1, lett. b, e clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro CES-UNICE-CEEP recepito dalla Direttiva) debba essere intesa nel senso che osta ad una disciplina interna quale quella di cui

all'art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che non stabilisce «a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato ... devono essere ritenuti contratti a tempo indeterminato», addirittura escludendo in radice e in modo assoluto che l'abuso del ricorso a tale forma di contrattazione e di rapporti possa dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

2) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al n. 1, se, tenuto conto dell'avvenuta scadenza del termine di recepimento, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione del 28 giugno 1999 (e in particolare la clausola 5 di essa), e i principi di diritto comunitario applicabili debbano ritenersi — anche alla luce del D. Lgs. 368/2001 e, segnatamente, del suo articolo 5 che considera conseguenza normale dell'abuso del contratto o del rapporto a termine la conversione in rapporto a tempo indeterminato — attribuire al singolo un diritto, attuale e immediatamente esigibile secondo le norme interne più prossime alla fattispecie (e quindi secondo le norme di cui al D. Lgs. 368/2001), al riconoscimento della titolarità, in proprio capo, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

3) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al n. 1, e negativa al quesito di cui al n. 2, se, tenuto conto dell'avvenuta scadenza del termine di recepimento, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione del 28 giugno 1999 (e in particolare la clausola 5 di essa) e i principi di diritto comunitario applicabili, debbano ritenersi attribuire al singolo esclusivamente il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto dalla mancata adozione, da parte della Repubblica Italiana, delle misure idonee a prevenire gli abusi del ricorso al contratto e/o al rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di datori di lavoro pubblici.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein Hallinto-oikeus (Corte Suprema amministrativa) con decisione 16 aprile 2004, nella causa promossa dall'Uudenkaupunki kaupunki (comune di Uudenkaupunki)

(Causa C-184/04)

(2004/C 156/13)

Con decisione 16 aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 aprile 2004, il Korkein Hallinto-oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa promossa dall'Uudenkaupunki, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 20 della direttiva 77/388/CEE 1 vada interpretato nel senso che la regolarizzazione delle deduzioni di cui a tale articolo sia, trattandosi di beni di investimento, obbligatoria per gli Stati membri, fatto salvo il disposto del n. 5 del medesimo articolo.

2. Se l'art. 20 della direttiva vada interpretato nel senso che la regolarizzazione delle deduzioni prevista in tale articolo è applicabile anche quando il bene di investimento, nel caso di specie un immobile, venga impiegato in un primo tempo nell'ambito di un'attività esente da imposta, allorché non è stato affatto possibile effettuare le deduzioni fin dall'inizio, ma solo successivamente, nel corso del periodo di rettifica, nel contesto di un'attività imponibile.
3. Se l'art. 13, C, n. 2, della direttiva possa essere interpretato nel senso che uno Stato membro può restringere il diritto a deduzione per gli acquisti relativi ad investimenti immobiliari secondo le modalità previste dalla legge finlandese sull'imposta sul valore aggiunto, nel qual caso il diritto a deduzione è del tutto escluso in situazioni analoghe al caso di specie.
4. Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della direttiva possa essere interpretato nel senso che uno Stato membro può restringere il diritto a deduzione per gli acquisti relativi ad investimenti immobiliari secondo le modalità previste dalla legge finlandese sull'imposta sul valore aggiunto, nel qual caso il diritto a deduzione è del tutto escluso in situazioni analoghe al caso di specie.
- 2) Qualora il termine di due mesi sia un termine perentorio e, alla sua scadenza, l'autorità alla quale una richiesta d'informazioni è stata indirizzata non abbia preso alcuna decisione, quale sia la «decisione», menzionata all'art. 4, ultima frase, della direttiva citata, contro cui si può esperire un ricorso giurisdizionale o amministrativo «in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente».
- 3) Se gli artt. 3, n. 4, e 4 della direttiva citata vietino che un «sistema giuridico nazionale pertinente» interpreti il silenzio dell'autorità cui è stata indirizzata una richiesta d'informazione, silenzio mantenuto durante i due mesi indicati all'art. 3, n. 4, della direttiva, come una decisione implicita di rigetto della richiesta, decisione che non è dunque motivata, ma che può costituire oggetto del ricorso giurisdizionale o amministrativo di cui all'art. 4.
- 4) Qualora il termine di due mesi di cui all'art. 3, n. 4, sia un termine ordinatorio, se gli artt. 3, n. 4, e 4 della direttiva impediscano che un «sistema giuridico nazionale» possa offrire a colui che chiede l'informazione la facoltà di ingiungere all'autorità di rispondere alla sua richiesta d'informazione in un certo termine, prevedendo che, in assenza di risposta, il silenzio persistente dell'autorità varrà decisione implicita di rifiuto di comunicare l'informazione, decisione che potrà essere oggetto di un ricorso giurisdizionale (o amministrativo).

(¹) GUL 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), section d'administration (Consiglio di Stato, sezioni giurisdizionali) con ordinanza 1° aprile 2004, nella causa P. Housieux contro Délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (Delegati del Consiglio della regione di Bruxelles-Capitale), con l'intervento della Société de développement régional de Bruxelles (S.D.R.B.), della S.A. Batipont Immobilier (B.P.I.) e della SA Immomills L. de Waele Development (I.L.D.W.D.)

(Causa C-186/04)

(2004/C 156/14)

Con ordinanza 1° aprile 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 aprile 2004, nella causa P. Housieux contro Délégués du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, con l'intervento della Société de développement régional de Bruxelles (S.D.R.B.), della S.A. Batipont Immobilier (B.P.I.) e della SA Immomills L. de Waele Development (I.L.D.W.D.), il Conseil d'État ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il termine di due mesi di cui all'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà d'accesso all'informazione in materia d'ambiente (¹), sia un termine ordinatorio, ossia un termine semplicemente indicativo per l'autorità alla quale è stata indirizzata una richiesta d'informazione, o un termine perentorio il cui il rispetto s'impone a questa autorità.

Ricorso dei sigg. Graham French, John Neiger e Michael Leighton avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 20 febbraio 2004, causa T-319/03, Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton, John Frederick Richard Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 aprile 2004

(Causa C-190/04 P)

(2004/C 156/15)

Il 23 aprile 2004, i sigg. Graham French, John Neiger e Michael Leighton, rappresentati dal sig. J.S. Barnett, solicitor, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 20 febbraio 2004, causa T-319/03, Graham French, John Steven Neiger, Michael Leighton, John Frederick Richard Pascoe, Richard Micklethwait, Ruth Margaret Micklethwait/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- 1) annullare l'ordinanza;
- 2) concedere il risarcimento richiesto dai ricorrenti nelle forme dell'ingiunzione allegata al ricorso di primo grado; in subordine
- 3) rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado; e in ogni caso
- 4) condannare i convenuti alle spese del ricorso d'impugnazione.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti asseriscono che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando che, in merito al comportamento asseritamente illecito dei convenuti, essi (i ricorrenti) non hanno specificato i principi giuridici fondamentali che i convenuti avrebbero violato o infranto. I ricorrenti sostengono che l'illecito dei convenuti era stato chiaramente illustrato nel loro ricorso.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 26 aprile 2004

(Causa C-191/04)

(2004/C 156/16)

Il 26 aprile 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bordes e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo trasmesso le informazioni che dovevano essere raccolte, alla data del 31 dicembre 1999, dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati nell'ambito della sorveglianza degli scarichi e dei fanghi residui urbani istituita dall'art. 15 della direttiva 91/271/CEE⁽¹⁾, quanto agli agglomerati interessati dalla scadenza del 31 dicembre 1998 e ciò nei sei mesi successivi alla domanda formulata dalla Commissione il 18 dicembre 2000, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 15, n. 1, di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

La Repubblica francese è venuta meno al suo obbligo di comunicare alla Commissione le informazioni relative allo stato della sorveglianza al 31 dicembre 1999 delle acque degli agglomerati

interessati da una prima scadenza della direttiva, cioè gli agglomerati aventi un «EH» (equivalente habitat) superiore a 10 000 unità che scaricano le loro acque in acque recipienti considerate «aree sensibili»

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con sentenza della Corte di cassazione (Francia), prima sezione civile, pronunciata il 17 febbraio 2004, nella causa Société Lagardère Active Broadcast, subentrata nei diritti della société Europe 1 communication SA, contro la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten MBG, GVL SARL, in presenza della Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA

(causa C-192/04)

(2004/C 156/17)

Con sentenza 17 febbraio 2004, nella causa Société Lagardère Active Broadcast, subentrata nei diritti della société Europe 1 communication SA, contro Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) e Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten MBG, GVL SARL, in presenza della Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision (CERT) Europe 1 SA, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 26 aprile 2004, la Corte di cassazione (Francia), prima sezione civile, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se, quando una società di radiodiffusione che trasmette dal territorio di uno Stato membro utilizza, per estendere la trasmissione dei suoi programmi ad una parte del suo pubblico nazionale, un trasmettitore situato nelle vicinanze, nel territorio di un altro Stato membro, e di cui è concessionaria una sua consociata controllata a maggioranza, la legge di quest'ultimo Stato disciplini il canone equo e unico, previsto dagli artt. 8, n. 2, della direttiva 19 novembre 1992, 92/100/CEE⁽¹⁾, e 4 della direttiva 27 settembre 1993, 93/83/CEE⁽²⁾, dovuto per i fonogrammi pubblicati a scopi commerciali e presenti nei programmi ritrasmessi;
- 2) in caso di risposta affermativa, se l'originaria società emittente sia legittimata a dedurre le somme versate dalla sua consociata dal canone che le viene richiesto per l'insieme delle trasmissioni rilevate nel territorio nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

⁽²⁾ Direttiva 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, seconda sezione del contenzioso tributario, con sentenza 17 marzo 2004, nella causa Fazenda Pública contra Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda

(Causa C-193/04)

(2004/C 156/18)

Con sentenza 17 marzo 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 aprile 2004, nella causa Fazenda Pública contra Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda, il Supremo Tribunal Administrativo, seconda sezione del contenzioso tributario, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se gli emolumenti riscossi in occasione della stipulazione di un atto pubblico di cessione di quote di una società ricadano nel disposto di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾
- Se la norma di cui all'art. 5, n. 1, nel combinato disposto con l'art. 3, lett. c), della Tabela de Emolumentos Notariais, approvata con Portaria 25 novembre 1998, n. 996, nel testo vigente all'epoca dei fatti, sia compatibile con gli artt. 10, lett. c), e 12, n. 1, lett e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, [concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali], nella parte in cui prevede per gli atti di cessione di quote l'applicazione di emolumenti di importo illimitato determinati esclusivamente in funzione del valore delle quote cedute, senza alcun limite e senza un rapporto con il valore del servizio prestato.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23).

III

(Informazioni)

(2004/C 156/19)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 146 del 29.5.2004

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 106 del 30.4.2004

GU C 94 del 17.4.2004

GU C 85 del 3.4.2004

GU C 71 del 20.3.2004

GU C 59 del 6.3.2004

GU C 47 del 21.2.2004

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
